

# **Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT)**

DISEGNO del 10 maggio 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 28 della legge sugli impianti a fune (LIFT) del ...

visto l'articolo 21 della legge sul trasporto viaggiatori (LTV) del 18 giugno 1993<sup>1</sup>,

*ordina:*

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto e scopo

<sup>1</sup> La presente ordinanza definisce le disposizioni d'esecuzione della legge sugli impianti a fune e, per quanto concerne questi impianti, della legge sul trasporto viaggiatori.

<sup>2</sup> Il suo scopo è, in particolare, garantire la sicurezza degli impianti a fune.

### **Art. 2**            Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica a tutti gli impianti a fune soggetti alla relativa legge.

<sup>2</sup> Nel caso di impianti a fune per i quali è necessaria la loro autorizzazione, i Cantoni possono emanare disposizioni a complemento o in deroga della presente ordinanza, purché lo consentano le disposizioni della legge sugli impianti a fune e della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

### **Art. 3**            Piccoli impianti a fune e sciovie

<sup>1</sup> Per il trasporto regolare e professionale di persone su piccoli impianti a fune e su sciovie occorre un'autorizzazione cantonale.

<sup>2</sup> Piccoli impianti a fune e sciovie non possono essere costruiti o messi in esercizio se:

- a. nuocciono a interessi pubblici della Confederazione, in particolare interessi di difesa nazionale, polizia delle foreste, pianificazione del territorio, protezione della natura e del paesaggio;
- b. entrano in palese concorrenza con imprese di trasporto concessionarie.

RS .....

<sup>1</sup>  
**RS 744.10**

**Art. 4** Definizioni

Sono *piccoli impianti a fune* le strutture che possono oggettivamente trasportare otto persone al massimo per direzione di marcia.

Ai sensi della legge sul trasporto viaggiatori è da ritenersi *professionale* anche il trasporto gratuito, se praticato allo scopo di ottenere un vantaggio di ordine sociale.

Sono *componenti di sicurezza* tutti i componenti di un sottosistema dell'impianto il cui guasto può comportare un pericolo per la vita e l'incolumità delle persone.

L'*infrastruttura* comprende il tracciato, i dati del sistema e le costruzioni delle stazioni e della linea, incluse le fondamenta.

L'*analisi di sicurezza* determina, prendendo in considerazione gli aspetti rilevanti per la sicurezza dell'impianto a fune e delle sue vicinanze come pure tutte le novità di tipo tecnico, i rischi che possono sorgere costruendolo o mettendolo in esercizio.

**Art. 5** Requisiti essenziali

<sup>1</sup> Tanto gli impianti a fune quanto l'infrastruttura, così come i componenti di sicurezza e i sottosistemi, sono conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

<sup>2</sup> Componenti di sicurezza e sottosistemi possono essere immessi sul mercato se conformi ai requisiti essenziali.

**Art. 6** Disposizioni complementari concernenti la costruzione

<sup>1</sup> Per concretizzare i requisiti essenziali, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può emanare disposizioni concernenti la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di impianti a fune e della loro infrastruttura.

<sup>2</sup> Il precedente capoverso non si applica ai componenti di sicurezza e ai sottosistemi.

<sup>3</sup> Se le disposizioni sono applicate dalla Confederazione e dai Cantoni, occorre stabilire un'intesa con il servizio tecnico di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS).

<sup>4</sup> Se le disposizioni sono applicate esclusivamente dai Cantoni, occorre stabilire un'intesa con il servizio tecnico di controllo del CITS.

[Nota: L'UFT definirà quali norme tecniche le norme europee armonizzate di cui alla direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.]

[Nota: l'articolo 5 capoverso 3 LIFT afferma:

*Chi mette in servizio un impianto a fune o mette in commercio sottosistemi o componenti di sicurezza di un impianto a fune non conformi alle norme tecniche deve poter dimostrare che i requisiti essenziali sono adempiuti in altro modo]*

**Art. 7** Deroga alle norme tecniche

Per provare che un impianto a fune, pur non soddisfacendo una norma tecnica, è comunque conforme ai requisiti essenziali, il richiedente è tenuto a dimostrare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, sulla base di un'analisi dei rischi, che tale deroga non influisce sulla sicurezza dell'impianto.

**Art. 8** Statistica

<sup>1</sup> La raccolta dei dati per la statistica dei trasporti pubblici si svolge conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993 sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> I Cantoni collaborano alla raccolta dei dati concernenti gli impianti a fune di loro competenza.

<sup>3</sup> Le prestazioni d'esercizio, le prestazioni di trasporto e l'effettivo del personale delle imprese di trasporto a fune possono essere resi pubblici.

**Capitolo 2: Costruzione di impianti a fune soggetti a concessione federale****Art. 9** Domanda di approvazione dei piani

<sup>1</sup> Assieme alla domanda di approvazione dei piani, all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione occorre presentare:

- a. in merito alla sicurezza: l'analisi di sicurezza, il rapporto di sicurezza e gli altri documenti di cui all'allegato 1;
- b. in merito ai diritti dei disabili: per nuovi impianti a fune con più di 8 posti a sedere per unità di trasporto, i documenti richiesti dall'ordinanza del 12 novembre 2003 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili<sup>3</sup> e dalle sue disposizioni d'esecuzione;
- c. le prove che sono stati acquisiti o assicurati i diritti necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- d. i documenti necessari per valutare le altre prescrizioni determinanti; e
- e. la domanda di concessione.

<sup>2</sup> La documentazione acclusa alla domanda consente di valutare se le disposizioni sono state rispettate. Menziona eventuali deroghe.

**Art. 10** Rapporto di sicurezza

<sup>1</sup> Il rapporto di sicurezza illustra le misure da adottare affinché l'impianto a fune previsto rispetti le disposizioni di sicurezza e ottenga il relativo attestato.

<sup>2</sup> **RS 431.012.1**

<sup>3</sup> **RS 151.34**

<sup>2</sup> Il rapporto di sicurezza stabilisce le misure da adottare per ovviare ai rischi rilevati dall'analisi di sicurezza.

<sup>3</sup> Il rapporto di sicurezza comprende una lista di tutti i componenti di sicurezza e i sottosistemi dell'impianto a fune e di tutti i componenti della sua infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza.

#### **Art. 11** Domanda di concessione

<sup>1</sup> Assieme alla domanda di concessione, all'Ufficio federale occorre presentare una valutazione della redditività corredata di un piano di investimento, un piano di finanziamento corredata delle relative prove, nonché un piano economico.

<sup>2</sup> Per impianti senza funzione di collegamento occorre inoltre fornire indicazioni su:

- a. l'idoneità naturale della zona ai fini previsti, e
- b. l'affluenza di pubblico prevista (dotazione turistica).

<sup>3</sup> La domanda presentata dal richiedente consente all'Ufficio federale di giudicare se le condizioni per la concessione sono soddisfatte.

#### **Art. 12** Completezza delle domande

<sup>1</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può rinunciare a consultare singoli documenti, se questi non sono necessari in considerazione del tipo di impianto o delle circostanze del singolo caso.

<sup>2</sup> Se i documenti presentati sono insufficienti o incompleti, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione stabilisce un termine per porvi rimedio. Se questo termine non è rispettato, l'autorità non entra nel merito della domanda.

#### **Art. 13** Consultazione del Cantone

Il parere del Cantone chiarisce se e come il progetto infrange le disposizioni cantonali o comunali e presenta richieste.

#### **Art. 14** Picchettamento

<sup>1</sup> Per il picchettamento si applicano le seguenti disposizioni:

- a. il perimetro della proprietà fondiaria da acquistare e tutte le aree della stessa destinate a misure ecologiche compensatrici sono segnalati;
- b. nelle zone residenziali, i bordi esterni dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile appartenenti all'impianto sono segnalati da profili;
- c. fuori dalle zone residenziali, il perimetro e l'altezza dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile sono segnalati;
- d. se occorre disboscare, le superfici o gli alberi interessati sono contraddistinti.

<sup>2</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può ordinare che anche al di fuori delle zone residenziali i fabbricati e le costruzioni di genio civile siano segnalati da profili.

**Art. 15** Costi delle pubblicazioni

Il richiedente assume i costi relativi alla pubblicazione della domanda negli organi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni.

**Art. 16** Termine di disbrigo

<sup>1</sup> Di norma sono applicati i seguenti termini di disbrigo:

- a. 9 mesi per la procedura ordinaria di approvazione dei piani;
- b. 18 mesi se sono necessarie espropriazioni;
- c. 3 mesi per la procedura semplificata.

<sup>2</sup> Il termine di disbrigo è calcolato a partire dal momento in cui l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione riceve la documentazione completa della domanda.

**Art. 17** Valutazione dei documenti svolta dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione

Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione esegue i controlli di sicurezza di cui all'allegato 2 e valuta il rispetto delle altre disposizioni.

*Approvazione dei piani*

*[Nota: L'approvazione dei piani è rilasciata se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3 LIFT.]*

**Art. 18** Inizio della costruzione

I lavori di costruzione possono iniziare solo quando l'approvazione dei piani è esecutiva.

*Concessione*

*[Nota: La concessione è rilasciata se sono soddisfatte le condizioni degli articoli 4, 4a LTV.]*

*Durata*

*La concessione è rilasciata per un massimo di 25 anni.*

**Art. 19** Rinnovo della concessione

<sup>1</sup> La concessione può essere rinnovata alle condizioni cui sottostà il suo rilascio.

<sup>2</sup> Di norma, la concessione è rinnovata assieme all'autorizzazione d'esercizio e per la medesima durata.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale stabilisce di caso in caso l'ampiezza della documentazione da accludere alla domanda.

#### **Art. 20** Modifica della concessione

<sup>1</sup> La concessione può essere modificata alle condizioni cui sottostà il suo rilascio.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale stabilisce di caso in caso l'ampiezza della documentazione da accludere alla domanda.

<sup>3</sup> Un aumento della capacità oraria inferiore al 30 per cento e alle 300 persone non è considerato come una modifica.

#### **Art. 21** Trasferimento della concessione

L'Ufficio federale può trasferire la concessione, previo accordo del suo titolare, a un nuovo richiedente, purché questi soddisfi le condizioni previste.

#### **Art. 22** Estinzione della concessione

La concessione si estingue:

- a. alla sua scadenza;
- b. alla sua revoca;
- c. alla sua soppressione;
- d. 5 anni dopo l'estinzione dell'autorizzazione d'esercizio.

#### **Art. 23** Soppressione della concessione

Su richiesta del suo titolare, la concessione può essere soppressa.

#### **Art. 24** Decisioni intermedie e decisioni parziali

Se sussiste un interesse legittimo in proposito, il richiedente può domandare che l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione decida anticipatamente in merito ad aspetti parziali della domanda di approvazione dei piani.

#### **Art. 25** Procedura semplificata

Se si ricorre a una procedura semplificata, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione stabilisce di caso in caso l'ampiezza della documentazione da accludere.

## **Capitolo 3: Esercizio**

### **Sezione 1: Autorizzazione d'esercizio**

#### **Art. 26** Attestato di sicurezza

<sup>1</sup> Il richiedente è tenuto a dimostrare che l'impianto a fune soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni.

<sup>2</sup> A tal fine, presenta i documenti di cui all'allegato 3, i rapporti dei periti (rapporti di perizia) e gli attestati di conformità necessari come pure la prova che l'esecuzione è conforme alle prescrizioni.

#### **Art. 27** Controlli svolti da servizi indipendenti

I componenti il cui guasto può comportare un pericolo immediato per la vita e l'incolumità fisica delle persone sono controllati da un servizio indipendente; esso verifica, mediante attestati di conformità o rapporti di periti, che tali componenti soddisfino i requisiti essenziali.

#### **Art. 28** Attestati di conformità

<sup>1</sup> Sono necessari attestati di conformità per:

- a. tutti i componenti di sicurezza;
- b. tutti i sottosistemi.

<sup>2</sup> Gli attestati di conformità per i sottosistemi accludono i documenti tecnici di cui all'articolo 10 capoverso 3 e all'allegato VII punto 3 della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Tra questi figurano:

- a. dichiarazioni e attestati di conformità per i componenti di sicurezza presenti nei sottosistemi;
- b. un disegno d'insieme del sottosistema, dal quale emergano le possibili disposizioni dei componenti di sicurezza all'interno del sottosistema;
- c. una lista delle caratteristiche che definiscono il campo d'impiego del sottosistema;
- d. istruzioni di funzionamento e di manutenzione, oppure indicazioni per la loro stesura.

#### **Art. 29** Rapporti dei periti

<sup>1</sup> Sono necessari rapporti dei periti (rapporti di perizia) per controllare:

- a. la base del progetto e l'accordo d'usufrutto (piano di utilizzazione dell'installazione);
- b. i punti di contatto tra i sottosistemi e tra i sottosistemi e l'infrastruttura;
- c. le prove della solidità e della resistenza alla fatica dei componenti dell'infrastruttura, il cui guasto possa comportare un pericolo immediato per la vita e l'incolumità fisica delle persone.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale emana direttive sul ricorso a periti.

**Art. 30** Prova che l'impianto a fune è stato realizzato conformemente alle disposizioni

<sup>1</sup> Il costruttore è tenuto a fornire la prova che l'impianto a fune è stato realizzato conformemente alle disposizioni e che è idoneo all'esercizio.

<sup>2</sup> A tal fine consegna all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione una dichiarazione sulla conformità alle disposizioni e l'idoneità all'esercizio dell'impianto.

<sup>3</sup> Il costruttore è tenuto a fornire la prova che i componenti dell'impianto, il cui guasto possa comportare un pericolo immediato per la vita e l'incolumità fisica delle persone, rispettano le prescrizioni.

<sup>4</sup> A tal fine presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione delle dichiarazioni di conformità per tali componenti.

**Art. 31** Modifiche del progetto

<sup>1</sup> Se prima dell'autorizzazione d'esercizio intervengono:

- a. innovazioni che influiscono sui documenti presentati;
- b. modifiche del progetto;

i documenti interessati dai cambiamenti devono essere aggiornati e ripresentati.

<sup>2</sup> In caso di modifica di un progetto, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione decide se e in che misura debba essere aperta una nuova procedura di approvazione dei piani, oppure una nuova procedura cantonale di autorizzazione.

**Art. 32** Attività dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione

<sup>1</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione controlla che siano stati presentati tutti i documenti necessari per l'ottenimento dell'attestato di sicurezza conformemente all'articolo 26 capoverso 2.

<sup>2</sup> Controlla, per campionatura e in funzione dei rischi:

- a. i rapporti dei periti;
- b. che i componenti di sicurezza e i sottosistemi siano utilizzati in modo conforme;
- c. che l'impianto, così come è stato costruito, soddisfi i requisiti essenziali.

*Autorizzazione d'esercizio*

[Nota: L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 17 capoverso 3 LIFT.]

**Art. 33** Trasporto di persone

<sup>1</sup> Per trasportare persone con un impianto a fune occorre un'autorizzazione d'esercizio.

<sup>2</sup> Prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio possono essere trasportate solo le persone che partecipano alla costruzione o alla prova, a condizione che il costruttore acconsenta.

**Art. 34** Annuncio della messa in esercizio

La data della messa in esercizio può essere annunciata pubblicamente prima del rilascio della relativa autorizzazione, a condizione che sia menzionato che tale rilascio non è ancora avvenuto. L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione non è vincolata da questo annuncio.

**Art. 35** Innovazioni

Se, dopo il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, emergono innovazioni che influiscono sui documenti inoltrati, questi vanno aggiornati e ripresentati.

**Art. 36** Trasformazioni e modifiche

<sup>1</sup> Per modificare l'impianto a fune, il gestore è tenuto a presentare una domanda all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione decide se è necessario approvare nuovamente i piani oppure rilasciare una nuova autorizzazione d'esercizio e quale procedura seguire.

<sup>3</sup> Se la documentazione presentata per l'ottenimento dell'autorizzazione d'esercizio non rispecchia più la mutata situazione, occorre una nuova o rinnovata approvazione dei piani oppure una nuova o rinnovata autorizzazione d'esercizio.

**Art. 37** Sostituzione di componenti

<sup>1</sup> Se componenti dell'impianto a fune, il cui guasto possa comportare un pericolo immediato per la vita e l'incolumità fisica delle persone, sono sostituiti con componenti dello stesso tipo, il fabbricante è tenuto a presentare la prova che possono essere messi in funzione conformemente alle prescrizioni.

<sup>2</sup> Egli è inoltre tenuto a presentare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione delle dichiarazioni di conformità per questi componenti e, dove necessario, un attestato di conformità oppure il rapporto di un perito validi.

**Art. 38** Rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio

<sup>1</sup> Assieme alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio, occorre presentare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione un attestato di sicurezza aggiornato.

<sup>2</sup> A tal fine, il richiedente presenta i documenti di cui all'allegato 4.

<sup>3</sup> Se l'autorità di vigilanza stabilisce che, malgrado le misure previste, un impianto a fune possa mettere in pericolo l'incolumità di persone o di beni, oppure nutre seri dubbi in proposito, di norma chiede all'impresa di trasporto a fune di prendere misure più incisive.

*[Nota: Normalmente, l'autorizzazione d'esercizio è rinnovata alle stesse condizioni valide per il suo primo rilascio.]*

#### **Art. 39** Trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio

<sup>1</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio può trasferirla, previo accordo del suo titolare, a un nuovo richiedente, purché questi soddisfi le condizioni previste.

<sup>2</sup> Il titolare dell'autorizzazione d'esercizio non è autorizzato a trasmettere la gestione a terzi.

#### **Art. 40** Estinzione dell'autorizzazione d'esercizio

L'autorizzazione d'esercizio si estingue:

- a. alla sua scadenza;
- b. alla sua revoca;
- c. alla sua soppressione;
- d. all'estinzione della concessione.

#### **Art. 41** Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

<sup>1</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione adotta le necessarie misure, che possono giungere fino alla revoca dell'autorizzazione d'esercizio, se:

- a. le condizioni valide al momento del primo rilascio non sono più soddisfatte;
- b. i documenti di cui agli articoli 58 o 61 non sono stati presentati;
- c. i documenti da conservare di cui all'articolo 60 capoverso 1, sebbene richiesti, non sono stati presentati;
- d. stabilisce in altro modo che l'impianto a fune può mettere in pericolo l'incolumità di persone o di beni, oppure abbia concrete ragioni per temerlo.

<sup>2</sup> Se la sicurezza lo impone, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione può vietare con effetto immediato l'esercizio dell'impianto.

<sup>3</sup> Nel limite del possibile, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione dà all'impresa di trasporto a fune l'opportunità di prendere posizione prima dell'entrata in vigore della decisione concernente le misure necessarie e il loro termine di applicazione.

#### **Art. 42** Soppressione dell'autorizzazione d'esercizio

Su richiesta del suo titolare, l'autorizzazione d'esercizio può essere soppressa.

## **Sezione 2: Organizzazione dell'esercizio**

### **Art. 43**      Requisiti generali

L'organizzazione dell'esercizio e della manutenzione (organizzazione dell'esercizio) è adeguata alle dimensioni, alle particolarità tecniche dell'impianto a fune e ai rischi legati alla sua ubicazione; garantisce inoltre uno svolgimento impeccabile dei compiti.

### **Art. 44**      Prescrizioni d'esercizio

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune emanano le prescrizioni d'esercizio necessarie per la manovra e per la manutenzione.

<sup>2</sup> La descrizione delle funzioni così come le indicazioni concernenti la manovra e la manutenzione per un impianto a fune e per i suoi componenti costituiscono, nel loro complesso, istruzioni di funzionamento adeguate.

<sup>3</sup> Le prescrizioni d'esercizio comprendono il divieto di cui all'articolo 48 capoverso 3.

### **Art. 45**      Uniformità

<sup>1</sup> L'Ufficio federale provvede alla necessaria uniformità delle prescrizioni d'esercizio.

<sup>2</sup> Se le disposizioni sono applicate dalla Confederazione e dai Cantoni, occorre stabilire un'intesa con il servizio tecnico di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie (CITS).

<sup>3</sup> Se le disposizioni sono applicate esclusivamente dai Cantoni, occorre stabilire un'intesa con il servizio tecnico di controllo del CITS.

### **Art. 46**      Condizioni di sicurezza

<sup>1</sup> L'impianto a fune può essere messo in marcia solo se:

- a. il capotecnico o il suo sostituto sono costantemente raggiungibili e si garantisce che uno dei due può essere sul posto entro un'ora;
- b. il personale addetto alla manovra dell'impianto e dei veicoli e all'assistenza ai passeggeri è in servizio; e
- c. le condizioni meteorologiche lo consentono.

<sup>2</sup> Quando la sicurezza non è più sufficientemente garantita il servizio deve essere sospeso.

<sup>3</sup> Le persone che, a causa del loro stato o del loro comportamento, possono mettere in pericolo sé stesse o gli altri passeggeri, non sono trasportate.

**Art. 47** Organizzazione di recupero in linea

Le imprese di trasporto a fune sono tenute a dimostrare, mediante esercitazioni per lo meno annuali, che il recupero in linea è realizzabile in qualsiasi momento, in tutti i regimi d'esercizio ammissibili, rapidamente e in modo sicuro.

**Sezione 3: Personale adibito all'esercizio****Art. 48** Personale

<sup>1</sup> L'esercizio e la manutenzione possono essere affidati esclusivamente a personale formato a tal fine, riconosciuto idoneo e pratico dell'impianto a fune e della sua manovra. Le imprese di trasporto a fune controllano periodicamente, almeno ogni due anni, le conoscenze del servizio e lo stato di salute del personale.

<sup>2</sup> L'effettivo del personale deve poter garantire un esercizio sicuro e una manutenzione conforme alle prescrizioni.

<sup>3</sup> Prima di entrare in servizio e durante il tempo di lavoro, al personale adibito all'esercizio è vietato il consumo di alcol e l'assunzione di sostanze che potrebbero pregiudicare la sicurezza del servizio.

**Art. 49** Direzione tecnica

<sup>1</sup> Ogni impresa di trasporto a fune nomina un capotecnico e un suo sostituto, che dispongono delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per la manovra e la manutenzione delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

<sup>2</sup> L'impresa di trasporto a fune affida al capotecnico la responsabilità per la sicurezza dell'esercizio e la manutenzione dell'impianto a fune e riconosce formalmente, tanto a lui quanto al suo sostituto, le relative competenze. In caso di inconvenienti e incidenti, il capotecnico prende le necessarie disposizioni.

<sup>3</sup> Il capotecnico designa il personale addetto all'esercizio dell'impianto e ne prova l'adeguata istruzione; egli è parimenti responsabile dell'aggiornamento.

**Art. 50** Riconoscimento della direzione tecnica

<sup>1</sup> Prima di entrare in funzione, il capotecnico e il suo sostituto devono essere riconosciuti dall'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Dopo aver consultato le autorità di vigilanza e l'Associazione delle funivie svizzere, il Dipartimento emana disposizioni concernenti la formazione del capotecnico e del suo sostituto.

<sup>3</sup> Le funzioni di capotecnico e di capo dell'esercizio possono essere assunte dalla stessa persona.

## Sezione 4: Manutenzione

### Art. 51 Principi

<sup>1</sup> Le operazioni di manutenzione e rinnovo garantiscono che lo stato delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli non compromette la sicurezza dell'esercizio.

<sup>2</sup> La manutenzione è organizzata in modo da:

- a. soddisfare le prescrizioni di legge e le prescrizioni interne all'impresa;
- b. garantire costantemente ai responsabili una visione d'insieme dello stato delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli.

<sup>3</sup> La manutenzione è pianificata e disciplinata mediante procedimenti e istruzioni di lavoro.

### Art. 52 Funi

<sup>1</sup> Per le funi degli impianti il Dipartimento emana disposizioni concernenti le esigenze in materia di sicurezza.

<sup>2</sup> Queste non sono applicabili se emerge altro dalle istruzioni di funzionamento e di manutenzione rilasciate dal fabbricante e dal relativo attestato di conformità.

<sup>3</sup> Gli organi addetti al controllo delle funi sono tenuti ad essere titolari di un'assicurazione di responsabilità civile che garantisca loro una copertura in caso di sinistro di almeno 10 milioni di franchi.

### Art. 53 Controlli svolti dalle imprese di trasporto a fune

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune svolgono in modo puntuale e professionale i controlli previsti dalle prescrizioni d'esercizio.

<sup>2</sup> Esse registrano i risultati delle attività di manutenzione, le lacune e gli inconvenienti accertati, gli avvenimenti inabituali intervenuti durante l'esercizio dell'impianto e le misure adottate.

### Art. 54 Ricorso a terzi

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto a fune possono delegare a terzi, purché siano esperti riconosciuti, singole attività di manutenzione, in particolare i controlli che richiedono conoscenze e apparecchiature specifiche.

<sup>2</sup> Se la sorveglianza della manutenzione effettuata internamente all'impresa non è sufficiente, l'autorità di vigilanza può ordinare il ricorso a terzi.

<sup>3</sup> L'autorità di vigilanza può ordinare anche il controllo non distruttivo di funi. Le verifiche di questo tipo sono svolte da uno degli organi di controllo riconosciuti dall'autorità di vigilanza.

## Sezione 5: Smantellamento dell'impianto a fune

### Art. 55 Smantellamento dell'impianto a fune

<sup>1</sup> Se la concessione dell'impianto a fune non è più valida oppure se esso non è più in uno stato che ne consenta l'esercizio, il proprietario è tenuto a smantellarlo.

<sup>2</sup> Egli è tenuto a rimuovere senza indugio le funi e a presentare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione la domanda di smantellare l'impianto.

<sup>3</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione decide in che misura vada ripristinato lo stato precedente.

## Capitolo 4: Responsabilità e obbligo di assicurazione

### Art. 56 Responsabilità

<sup>1</sup> L'impresa di trasporto a fune è responsabile dell'allestimento conforme alle prescrizioni dell'impianto, della sicurezza del suo esercizio e della sua manutenzione.

<sup>2</sup> Se l'impresa di trasporto a fune ricorre a terzi, è tenuta a sincerarsi di disporre anche delle informazioni in loro possesso.

<sup>3</sup> I fabbricanti o gli importatori, come pure gli enti menzionati, sono responsabili affinché i componenti di sicurezza e i sottosistemi siano conformi ai requisiti essenziali.

### Art. 57 Obbligo di assicurazione

<sup>1</sup> La somma di copertura minima per lesioni corporali o danni materiali ammonta complessivamente a 100 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Per gli impianti a fune che presentano una capacità massima inferiore alle 100 persone questa somma può essere diminuita nelle giuste proporzioni.

## Capitolo 5: Vigilanza

### Art. 58 Notifiche all'autorità di vigilanza

<sup>1</sup> L'impresa di trasporto a fune è tenuta a presentare alle autorità di vigilanza, annualmente e su domanda dell'autorità di vigilanza, i documenti di cui all'articolo 53 capoverso 2.

<sup>2</sup> Eventi particolari vanno notificati immediatamente alle autorità di vigilanza.

<sup>3</sup> Per gli impianti a fune soggetti a concessione federale, inoltre, è applicabile l'ordinanza del 28 giugno 2000 concernente le inchieste sugli infortuni.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> RS 742.161

**Art. 59** Documenti da presentare

Se un componente è utilizzato per la prima volta (primo impiego), il fabbricante è tenuto a presentare, prima del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio, tutti i documenti necessari a esercitare la vigilanza e a valutare la conformità alle disposizioni in caso di sinistro.

**Art. 60** Documenti da conservare

<sup>1</sup> Nel corso della durata di vita dell'impianto a fune, l'impresa che lo gestisce è tenuta a conservare i seguenti documenti:

- a. l'analisi di sicurezza;
- b. l'attestato di sicurezza;
- c. le prescrizioni d'esercizio;
- d. la documentazione concernente la manutenzione;

<sup>2</sup> Il fabbricante è tenuto a conservare, durante almeno 30 anni:

- a. i documenti di cui alla direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;
- b. i certificati concernenti i materiali.

<sup>3</sup> Nei documenti figura chiaramente a quale componente particolare ognuno di essi si riferisce.

**Art. 61** Contabilità

<sup>1</sup> Dopo l'approvazione del bilancio annuale da parte dell'assemblea generale, le imprese di trasporto a fune presentano all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione un rapporto di gestione conformemente a quanto previsto dal codice delle obbligazioni per le società anonime.

<sup>2</sup> Esse sono tenute a eseguire ammortamenti, rettificazioni di valore e accantonamenti conformemente ai principi commerciali riconosciuti.

<sup>3</sup> Sono tenute ad alimentare una riserva conformemente all'articolo 671 del codice delle obbligazioni.

<sup>4</sup> I libri contabili delle imprese di trasporto a fune che beneficiano di indennizzi conformemente all'articolo 49 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)<sup>5</sup> e/o contributi conformemente all'articolo 56 Lferr sono tenuti conformemente alle disposizioni della sezione 9 Lferr e dell'ordinanza del DATEC del 18 dicembre 1995 sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC)<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> RS 742.101

<sup>6</sup> RS 742.221

**Art. 62** Vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza sorveglia il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza della costruzione e dell'esercizio di impianti a fune nell'ambito dell'approvazione dei piani, dell'autorizzazione d'esercizio, del riconoscimento della direzione tecnica come pure della valutazione delle notifiche.

<sup>2</sup> Nel caso delle imprese di trasporto a fune essa può svolgere controlli concernenti la costruzione e l'esercizio, ed eseguire audit.

<sup>3</sup> In caso di timori fondati, essa può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza per quanto concerne i componenti di sicurezza, i sottosistemi e i componenti dell'infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza.

**Art. 63** Misure

<sup>1</sup> Se l'autorità di vigilanza stabilisce che un impianto a fune può mettere in pericolo l'incolumità di persone o di beni, oppure nutra fondati timori in merito, adotta le contromisure necessarie.

<sup>2</sup> Di norma, chiede all'impresa di trasporto a fune di proporre una misura adatta a ristabilire la sicurezza.

<sup>3</sup> Se l'autorità di vigilanza stabilisce che un componente di sicurezza o un sottosistema, seppur utilizzati conformemente, possono mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto a fune, comunica immediatamente le misure adottate alle altre autorità di vigilanza e al Segretariato di Stato dell'economia (Seco)

<sup>4</sup> Le autorità di vigilanza possono gestire una banca dati che registra le misure adottate e i motivi, nonché informare l'opinione pubblica.

**Art. 64** Sorveglianza del mercato

<sup>1</sup> Le autorità di vigilanza possono verificare che i fabbricanti e i commercianti rispettino le esigenze in materia di sicurezza per quanto concerne i componenti di sicurezza, i sottosistemi e i componenti dell'infrastruttura rilevanti ai fini della sicurezza.

<sup>2</sup> Se l'autorità di vigilanza stabilisce che le esigenze in materia di sicurezza non sono rispettate, adotta le contromisure necessarie.

<sup>3</sup> Le autorità di vigilanza e il Seco si tengono costantemente e reciprocamente informati.

**Capitolo 6: Emolumenti****Art. 65** Emolumenti

Gli emolumenti sono disciplinati dall'ordinanza del 25 novembre 1998 sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti.

## Capitolo 7: Organismi di valutazione della conformità

### Art. 66 Requisiti dei organismi di valutazione della conformità

<sup>1</sup> Gli organismi di valutazione della conformità che sono interpellati conformemente all'articolo 28 devono, per i relativi settori di specializzazione:

- a. disporre di un accreditamento ai sensi dell'ordinanza sull'accREDITamento e sulla designazione del 17 giugno 1996 (OAccD) e di un'assicurazione di responsabilità civile che garantisca loro una copertura in caso di sinistro di almeno 5 milioni di franchi; oppure
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale e disporre di un'assicurazione di responsabilità civile valida anche in Svizzera.

### Art. 67 Diritti e doveri degli organismi di valutazione della conformità

Gli organismi di valutazione della conformità sono soggetti ai diritti e ai doveri stabiliti dagli allegati V e VII della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

## Capitolo 8: Procedura di valutazione della conformità

### Art. 68 Valutazione della conformità di componenti di sicurezza

A scelta del fabbricante, la valutazione della conformità di componenti di sicurezza è eseguita secondo una delle procedure di cui all'allegato V della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ossia:

- a. "Esame CE del tipo" (Modulo B), in relazione a "Garanzia qualità di produzione" (Modulo D) oppure a "Verifica su prodotto" (Modulo F);
- b. "Garanzia qualità totale" (Modulo H); oppure
- c. "Verifica dell'esemplare unico" (Modulo G).

### Art. 69 Valutazione della conformità di sottosistemi

La valutazione della conformità di sottosistemi si svolge come stabilito dall'allegato VII della direttiva CE relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

## Capitolo 9: Requisiti dei periti

**Art. 70** Competenza specifica

<sup>1</sup> Sono periti le persone fisiche che, nel settore da esaminare, dispongono delle conoscenze specifiche e dell'esperienza adeguate alla complessità del progetto e alla sua importanza ai fini della sicurezza.

<sup>2</sup> I periti hanno già realizzato personalmente impianti o sottosistemi paragonabili oppure ne hanno valutato la conformità.

**Art. 71** Indipendenza

<sup>1</sup> I periti sono indipendenti rispetto alle organizzazioni del mandatario e del fabbricante e non si sono occupati dell'oggetto in precedenza.

<sup>2</sup> Concretamente, essi non intrattengono con le aziende implicate nella fabbricazione dell'impianto a fune e con l'impresa di trasporto che lo gestisce altra relazione che quella di perito.

**Art. 72** Assicurazione di responsabilità civile

I periti sono tenuti a disporre di un'assicurazione di responsabilità civile che garantisca loro una copertura in caso di sinistro di almeno 5 milioni di franchi.

**Capitolo 10: Disposizioni penali****Art. 73** Violazioni di disposizioni d'esecuzione

È punito con la detenzione fino a tre anni o con la multa, chi intenzionalmente o per negligenza infrange:

- a. il divieto di trasportare persone di cui all'articolo 33
- b. l'obbligo di presentare documenti di cui all'articolo 58 capoverso 1;
- c. l'obbligo di conservare documenti di cui all'articolo 60.

**Capitolo 11: Disposizioni transitorie e finali****Art. 74** Impianti esistenti

<sup>1</sup> Le concessioni e le autorizzazioni d'esercizio rilasciate in base al diritto previgente come pure le autorizzazioni cantonali restano in vigore fino alla loro scadenza, tuttavia non oltre la fine del 2027. Questo termine vale anche per la competenza delle autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Per il rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio è applicabile l'articolo 38.

**Art. 75** Manutenzione

Per gli impianti esistenti sono applicabili:

- a. per la manutenzione, le indicazioni date ai numeri 94 delle disposizioni d'esecuzione e agli allegati 2;

- b. per le funi, le disposizioni dell'ordinanza sulle funi.

**Art. 76** Nuovi impianti

Fino al termine del 2009, la conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi può essere attestata anche mediante rapporti dei periti.

**Art. 77** Funi

Per le funi sono applicabili, fino alla loro modifica, le disposizioni dell'ordinanza del 13 dicembre 1993 sulle esigenze in materia di sicurezza imposte alle funi degli impianti a fune (Ordinanza sulle funi).<sup>7</sup>

**Art. 78** Abrogazione del diritto in vigore

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

- a. ordinanza del 10 marzo 1986 sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale;
- b. ordinanza dell'8 novembre 1978 sul rilascio della concessione agli impianti a fune;
- c. ordinanza del 22 marzo 1972 sulle funivie esenti dalla concessione federale e le sciovie;
- d. ordinanza del 24 ottobre 1961 sulle funivie sussidiate esenti dalla concessione federale;
- e. ordinanza del 15 febbraio 1957 concernente la prevenzione degli infortuni nella costruzione e nell'esercizio di teleferiche e di funicolari che servono al trasporto di persone sui cantieri e nelle imprese commerciali e industriali.

**Art. 79** Modifica di altre ordinanze

L'ordinanza del 25 novembre 1998 sugli emolumenti relativi ai compiti dell'Ufficio federale dei trasporti (OseUFT)<sup>8</sup> è modificata come segue:

*Art. 35*

L'UFT riscuote emolumenti, secondo il tempo impiegato, per:

- a. decisioni;
- b. prestazioni di servizi.

**Art. 80** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

<sup>7</sup> RS 743.121.7

<sup>8</sup> RS 742.102

....

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione:

La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber Hotz

*Allegato 1*  
(art. 9)

**Assieme alla domanda di approvazione dei piani, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione i seguenti documenti:**

1. ubicazione e concezione globali dell'impianto come pure l'organizzazione tecnica delle installazioni, con le seguenti indicazioni:
  - a. piani di ubicazione con le indicazioni concernenti le costruzioni previste e le parcelle fondiarie interessate;
  - b. il profilo longitudinale e i profili trasversali determinanti, con una valutazione dei tratti paralleli e degli incroci con altri impianti di trasporto, con strade e con linee elettriche;
  - c. piani d'insieme e piani esecutivi delle stazioni e dei sostegni con indicazioni concernenti le dimensioni delle costruzioni e lo sfruttamento dello spazio rilevanti, la disposizione dei sottosistemi e la disposizione di scale e passerelle;
  - d. piani d'insieme dei sostegni o della via di corsa con le parcelle fondiarie interessate e le distanze limite che le riguardano;
  - e. profili di spazio libero con gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali nelle stazioni e sulla tratta, completi delle distanze dal suolo e delle distanze di sicurezza da rispettare;
2. la base del progetto e l'accordo per l'usufrutto (piano di utilizzazione dell'installazione);
3. il programma d'esercizio e il programma per il recupero dei passeggeri;
4. il rapporto tecnico, completo di organizzazione, disposizione e destinazione dei principali elementi del sistema;
5. il piano e lo schema elettrico globale dei dispositivi tecnici, in particolare dei dispositivi di sicurezza elettrici;
6. elenco dei componenti dell'impianto a fune, la cui conformità deve essere provata, invece che con attestati, con rapporti dei periti oppure con omologazioni;
7. i calcoli concernenti la fune con prove delle tensioni minime e massime, indicazioni sul sistema di tensione, del rispetto del coefficiente di sicurezza prescritto, del coefficiente di attrito alla puleggia motrice e delle forze di appoggio minime sui sostegni e sui rulli;
8. perizie sui fattori ambientali, riguardanti in particolare le caratteristiche del suolo, le condizioni del vento e della neve, il rischio di gelo, la situazione delle valanghe e le misure antincendio;
9. l'organizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto e l'attribuzione delle responsabilità durante la loro realizzazione; in particolare, i nominativi delle persone che, nei confronti dell'impresa di trasporto a fune, sono re-

sponsabili per quali parti dell'impianto in qualità di progettisti, costruttori o periti;

10. documenti che comprovano le conoscenze specifiche e l'esperienza, come pure l'assicurazione di responsabilità civile, dei periti;
11. elenco dei documenti e delle prove presentati.

*Allegato 2*  
(art. 17)

**Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione esegue, per campionatura e in funzione dei rischi, i seguenti esami:**

1. Sulla base dei documenti presentati verifica, dal punto di vista della sicurezza, la disposizione dei seguenti elementi:
  - a. il tracciato nel terreno;
  - b. le strutture portanti delle stazioni e dei sostegni; nel caso di funicolari, le strutture portanti di stazioni, via di corsa e costruzioni di genio civile;
  - c. i veicoli e i componenti meccanici;
  - d. i sistemi dei dispositivi elettrici di sicurezza;
  - e. i posti di comando;
  - f. la sala macchine;
  - g. gli spazi riservati ai passeggeri;
  - h. la protezione contro le intemperie.
2. Esamina inoltre:
  - a. le distanze, in caso di tratti paralleli e incroci, da altri impianti di trasporto, strade o linee elettriche, le distanze dal suolo e rispetto a oggetti fissi estranei all'impianto, e gli spazi liberi per le oscillazioni longitudinali e trasversali dei veicoli lungo la tratta e nelle stazioni;
  - b. il rispetto del tempo massimo previsto dal programma per il recupero dei passeggeri;
  - c. i calcoli concernenti la fune con prove delle tensioni minime e massime, del rispetto del coefficiente di sicurezza previsto, del coefficiente di attrito alla puleggia motrice e delle forze di appoggio minime sui sostegni e sui rulli;
  - d. se le perizie sui fattori ambientali sono state prese in considerazione nella base del progetto e nell'accordo per l'usufrutto (piano di utilizzazione dell'installazione);
  - e. se i periti dispongono delle conoscenze specifiche e dell'esperienza sufficiente e di una assicurazione di responsabilità civile adeguata;
  - f. le richieste cantonali per quanto concerne la loro rilevanza dal punto di vista della sicurezza;
  - g. l'analisi di sicurezza e il rapporto di sicurezza.

*Allegato 3*  
(art. 26)**Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione i seguenti documenti:**

1. la relativa domanda;
2. il piano aggiornato di utilizzazione dell'installazione;
3. il programma d'esercizio e il programma per il recupero dei passeggeri, entrambi aggiornati, nonché il piano di recupero dei passeggeri con la prova che il tempo massimo di recupero è rispettato;
4. la documentazione relativa all'applicazione delle misure di sicurezza;
5. la documentazione relativa all'applicazione delle condizioni previste dalla decisione di approvazione dei piani o dall'autorizzazione cantonale;
6. i piani d'esecuzione e le prove della solidità e della resistenza alla fatica nonché dell'idoneità all'utilizzazione dei componenti dell'infrastruttura, il cui guasto possa comportare un pericolo immediato per la vita e l'incolumità fisica delle persone;
7. una valutazione della conformità con i parametri tecnici dei sottosistemi delle condizioni e dei requisiti specifici dell'impianto così come concretamente realizzato;
8. documenti che consentano di esaminare i punti di contatto tra i sottosistemi e tra sottosistemi e infrastruttura;
9. protocolli della messa in servizio;
10. il nome del capotecnico e di un sostituto, come pure la prova che una persona competente ha impartito loro un'istruzione adeguata;
11. istruzioni di funzionamento esaustive e concretamente applicabili, complete di direttive sui lavori di manutenzione, controllo e sorveglianza da eseguire periodicamente.

*Allegato 4*  
(art. 38)

**Per rinnovare l'autorizzazione d'esercizio, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione i seguenti documenti:**

1. una domanda con l'indicazione della durata prevista per il prolungamento;
2. un rapporto sullo stato attuale dell'impianto e sui lavori di manutenzione eseguiti;
3. un prospetto delle conoscenze relative all'impianto acquisite dopo la sua costruzione, delle modifiche apportate e della sostituzione di componenti;
4. un'analisi di sicurezza aggiornata che menzioni in particolare le deroghe alle prescrizioni attualmente in vigore e alle regole tecniche aggiornate e riconosciute;
5. un rapporto di sicurezza aggiornato che rilevi in particolare le misure previste per ovviare agli eventuali rischi derivanti dalle deroghe alle prescrizioni attualmente in vigore e alle regole tecniche aggiornate e riconosciute;
6. le versioni aggiornate dei documenti richiesti all'allegato 1: ad ogni modo i documenti di cui ai numeri 1, 7 (che dovranno basarsi su rilevamenti concreti) e 8;
7. un attestato di sicurezza aggiornato, corredato almeno dei documenti aggiornati di cui all'allegato 3 numeri 2, 3, 4 e 10.